



Aggiornato Aprile 2026

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli articoli 155 e seguenti del Testo Unico Bancario

## FOGLIO INFORMATIVO

### SERVIZIO ASTA

*Il servizio d'asta viene offerto dalle seguenti Agenzie che forniscono il servizio di Prestito su Pegno:*

*-Marano di Napoli via V. Merolla, 9 (all'interno della galleria "Granata")*

#### INFORMAZIONI SULLA FINANZIARIA

FINANZIARIA SCHIATTARELLA S.p.A. Via V. Merolla, 9 – 80016 Marano di Napoli (Na)

Telefono: 081/7423106 Fax: 081/5865077

Sito Internet: [www.finanziariaschiattarella.it](http://www.finanziariaschiattarella.it)

PEC: FINANZIARIASCHIATTARELLA@LEGALMAIL.IT

Finanziaria iscritta al numero 178 dell'Albo degli Intermediari Finanziari ex Art. 106 del T.U.B. c.d." Albo unico"

Codice Fiscale e P. IVA n° 05862681219.

#### CHE COS' E' IL SERVIZIO D'ASTA

Gli oggetti offerti a garanzia delle sovvenzioni su pegno, che non siano state estinte o rinnovate nei termini contrattuali, decorsi trenta giorni dalla data di scadenza delle stesse, saranno venduti all'asta pubblica, senza altre formalità, in uno o più esperimenti, in unico lotto o frazionati in più lotti. Le vendite si effettuano al miglior offerente, si intendono per contanti e saranno eseguite ai sensi del Regolamento d'asta, pubblicizzato a norma di legge ed esposto al pubblico con affissione nei locali ove si svolge il credito su pegno e la vendita stessa. Gli oggetti in vendita possono essere ritirati dalla vendita stessa per sopravvenuta estinzione dei prestiti in qualsiasi momento fino all'avvenuta aggiudicazione all'asta pubblica della cosa posta in vendita ovvero, in caso di avvenuta aggiudicazione, qualora la cosa posta in vendita non sia stata ancora ritirata dall'aggiudicatario.

#### LEGENDA

<b>Asta</b>	Procedimento di vendita al miglior offerente, fatta secondo formalità legali, degli oggetti non riscattati dal prestito.
<b>Pegno</b>	Garanzia a favore della Finanziaria costituita su beni mobili del cliente consegnati alla Finanziaria.
<b>Sopravanzi o superi</b>	È l'eventuale differenza tra il prezzo di aggiudicazione del pegno all'Asta e l'importo totale del dispegno (completo di interessi ed altri oneri) che la Finanziaria dovrà incassare alla data dell'Asta.



## CONDIZIONI ECONOMICHE

<b>Diritti d'Asta a carico dell'acquirente</b>	30% IVA compresa da aggiungere all'importo del disegno alla data dell'Asta
<b>Rimborso spese oggetti aggiudicati, pagati e non ritirati entro i termini</b>	€ 1,00 al giorno, per ogni singolo lotto, a partire dal 1° giorno successivo la data di aggiudicazione.
<b>Commissione di sopravanzi (superi)</b>	Per i pegni venduti all'Asta verrà applicata una commissione pari al 3% sull'importo dell'eventuale supero.

## PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE

### RECESSO

Qualora l'aggiudicatario non provveda a versare quanto dovuto nei termini indicati nel regolamento d'Asta, l'aggiudicazione è considerata nulla e gli oggetti saranno rimessi all'incanto secondo le disposizioni di legge.

### RECLAMI – Definizione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Finanziaria relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente può presentare un reclamo alla Finanziaria, anche per lettera raccomandata a.r., o per via fax a Finanziaria Schiattarella S.p.A. Ufficio reclami – Via V. Merolla, 9 – 80016 Marano di Napoli – Tel. 081/7423106 – Fax 081/5865077. La Finanziaria deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere alla Finanziaria. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n° 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Finanziaria devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

Il Cliente può ritirare gratuitamente presso ogni filiale la “Guida pratica. Conoscere l'Arbitrato Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”.